



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della VIII e I Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Istituzione e disciplina del Registro Regionale dei comuni con prodotti De. Co." Reg. Gen. 600**

Ad iniziativa del consigliere Maria Ricchiuti

Depositata al protocollo informatico in data 4 ottobre 2018

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**I Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, - 9 OTT. 2018

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Presidente

Consiglio regionale della Campania

Dott.ssa Rosa D'Amelio

SEDE

prot. n. 86/sp.

del 04/10/2018

**Oggetto:** trasmissione Proposta di Legge recante "Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co."

Si trasmette, in allegato e per il seguito di competenza, la proposta di legge come indicata in oggetto, a iniziativa della scrivente.

Cordiali saluti

Il Consigliere regionale

-Avv. Maria Ricchiuti-



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni  
con prodotti De. Co.

---

A iniziativa del Consigliere

**MARIA RICCHIUTI**



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

### Relazione illustrativa

La Denominazione Comunale di origine (De. Co.) è un'attestazione, certificata a seguito di apposita delibera comunale, che lega un prodotto o una produzione al luogo storico di origine, attribuendo un forte e significativo valore identitario per una comunità. Numerosi comuni, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000, hanno concepito tale denominazione come strumento di salvaguardia delle loro produzioni, ma anche come mezzo per promuovere all'esterno le specificità culturali e storiche del loro territorio. Attraverso l'istituzione della De. Co., si possono infatti conseguire importanti obiettivi socio-economici, tra cui il rilancio delle produzioni locali legate all'agroalimentare, all'enogastronomia e all'artigianato, la promozione del territorio attraverso le sue specificità produttive, la salvaguardia del patrimonio culturale, la valorizzazione della dieta mediterranea riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Si può dunque affermare che la certificazione De. Co. rappresenti ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile. Non si può non riconoscere, infatti, l'esistenza di un forte interesse alla conservazione di prodotti che fanno parte a tutti gli effetti della cultura popolare dei singoli territori.

In tale prospettiva, l'Ente regionale deve fare la propria parte, contribuendo attivamente alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali: la necessità di una specifica legislazione è legata principalmente all'esigenza di avere un quadro completo delle denominazioni comunali istituite in Campania, riconducendo ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni del territorio, senza per questo intaccarne l'autonomia in materia. Lo strumento individuato per la realizzazione di tali fini è il Registro regionale dei comuni che possiedono prodotti con denominazione comunale di origine.

La presente proposta di legge, ispirata a un'analogha iniziativa promossa dalla Regione Liguria (l.r. 11/2018) consta di 6 articoli.

L'articolo 1 esplicita le finalità della legge, fornendo nel contempo le definizioni di prodotti De. Co. e dei prodotti agricoli tradizionali, al fine di evitare ambiguità o confusioni.

Con l'articolo 2 viene istituito il Registro regionale dei comuni con prodotti De. Co., all'interno del quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti tipici che abbiano ottenuto la denominazione, nonché le aziende e i privati cittadini che effettuano le produzioni



*Consiglio Regionale della Campania*

— X LEGISLATURA —

---

tradizionali. È previsto inoltre che la Regione proceda all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione dei prodotti tipici iscritti.

All'articolo 3 vengono delineate le specifiche funzioni del Regolamento di iscrizione al Registro regionale De. Co.

Con l'articolo 4 la Regione si impegna alla valorizzazione e promozione dei prodotti locali, nell'ambito della difesa delle pratiche legate al lavoro, alla coltivazione e alla lavorazione agricola e artigianale.

L'articolo 5 dispone che la legge non comporti nessun aggravio per il bilancio regionale; l'articolo 6 reca l'entrata in vigore della legge.

---

*Handwritten signature*



*Consiglio Regionale della Campania*

— X LEGISLATURA —

---

### **Relazione economico finanziaria**

L'attuazione della normativa, come ipotizzata dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti.



**Art. 1**

(Finalità e definizioni)

1. La Regione valorizza l'istituzione delle denominazioni comunali, di seguito denominate «De. Co.», quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.
2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De. Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini di cui alla presente legge si definisce «De. Co.» la denominazione comunale deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con il territorio comunale. La De. Co. non è intesa come un marchio di qualità e neppure come uno di certificazione. Per prodotto De. Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, nonché un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristica del territorio.
4. Ai fini di cui alla presente legge, sono definiti «prodotti agricoli tradizionali» i prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).



**Art. 2**

(Registro regionale dei comuni con prodotti De. Co.)

1. È istituito il Registro regionale dei comuni con prodotti De. Co., di seguito denominato «Registro», all'interno del quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti tipici che abbiano ottenuto la denominazione, nonché le aziende e i privati cittadini che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.
2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De. Co. da parte dei comuni mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, la Regione procede all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso.
3. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 1 possono esporre il logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.
4. Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede:
  - a) a individuare la struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del Registro;
  - b) a definire le sezioni e i campi informativi del Registro;
  - c) a individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro;
  - d) a definire le procedure di iscrizione al Registro e per l'aggiornamento dello stesso;
  - e) a fornire forma grafica al logo del Registro e a stabilire le regole per la sua concessione;
  - f) a definire le modalità di diffusione informativa del Registro.

**Art. 3**

(Regolamento di iscrizione)

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti comuni per tutti i comuni che intendano riconoscere prodotti De. Co. sul proprio territorio di competenza, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a emanare apposito regolamento.



2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De. Co., il regolamento di iscrizione:
  - a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De. Co. nel Registro regionale;
  - b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;
  - c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;
  - d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De. Co.;
  - e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De. Co.
3. Il regolamento contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De. Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

##### **(Promozione di prodotti locali)**

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea) considera i prodotti De. Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, testimonianza del territorio campano da valorizzare unitamente alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata.
2. La Regione assicura alle produzioni De. Co., iscritte nel rispettivo Registro regionale, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.
3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove iniziative di sostegno per le filiere che integrino e promuovano i prodotti De. Co.

#### **Art. 5**

##### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dalla presente legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

---

**Art. 6**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.